

Tra i nodi l'identità di genere

Cosa davvero divide i due fronti

di **Elena Tebano**

Approvato dalla Camera il 4 novembre 2020, il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia è arrivato a fine aprile in Commissione Giustizia, dove da allora rimane, in attesa che si concludano le audizioni fiume previste dal presidente e relatore del ddl (ad esso contrario), il leghista Andrea Ostellari. Intanto M5S-Pd-Leu e Iv, favorevoli al ddl, chiedono inutilmente da settimane di discuterlo in aula al Senato. A determinare l'impasse è l'opposizione di Lega, FdI e parte di FI, che vogliono votarlo con il ddl Ronzulli-Salvini contro l'omofobia, presentato dal centrodestra in Senato lo scorso 6 maggio. Oggetto dello scontro sono principalmente due punti del ddl Zan: quello che riguarda

l'estensione della legge Mancino e quello che riguarda la protezione delle persone transgender.

Il ddl Zan infatti amplia i reati individuati dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, che puniscono i cosiddetti «delitti contro l'egualianza», e prevedono una tutela specifica per le categorie di persone vittime di reati d'odio in virtù di quello che sono e non di quello che fanno. Questi articoli vietano «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» e vietano anche ai singoli di istigare alla discriminazione e alla violenza contro queste categorie. Il ddl Zan interviene su tale passaggio aggiungendo a quelle elencate le discriminazioni

per motivi «fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità». Ma senza toccare il comma dell'articolo 604-bis, che punisce la propaganda di idee razziste o antisemite. È una distinzione fondamentale: la propaganda è, secondo la Cassazione, qualsiasi «divulgazione di opinioni finalizzata a influenzare» le convinzioni altrui. Mentre l'istigazione è un «reato di pericolo concreto» e richiede che le affermazioni sanzionate determinino un concreto pericolo di comportamenti discriminatori o violenti, e non si limitino ad esprimere una mera e generica antipatia o odio. Ciò comporta che anche con il ddl Zan la propaganda contro le persone lgbt non sarebbe punibile.

L'altro punto oggetto di critiche è quello che riguarda

l'identità di genere definita dall'articolo 1 del ddl Zan come «l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione».

Il disegno di legge Zan infatti muove dal presupposto che una persona transgender, anche se non ha ottenuto il cambio di genere sui documenti, può essere oggetto di discriminazioni e violenze in quanto tale.

Il centrodestra e una parte del movimento femminista al contrario criticano lo stesso concetto di identità di genere e chiedono di fare riferimento solo al sesso biologico. Il ddl Salvini-Ronzulli per altro prevede l'aggravante omofobica, ma non quella transfobica: non introduce dunque nessuna protezione per le persone transgender.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'altra questione

Il testo prevede anche l'estensione della legge Mancino per ampliare le categorie da tutelare

